NRG : 46645/15 Causa portante (+ 5)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN MILANO

Nella persona del Dott. Mario Silipo, Sez. 8° , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile NRG : 46645/15 Causa portante (che ha riunito a sé le cause NRG: 46648/15 - 46688/15 - 46666/15 - 56285/15 - 56293/15) avente ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative , promossa da :

IVRI S.p.a., in persona del suo l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Castro ed, elettivamente domiciliata c/o lo studio legale Brugnoletti & Associati in Milano, Piazza Giordano n. 4, giusta procura generale alle liti agli atti.

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE di MILANO , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per delega generale, da un funzionario della Polizia Locale di Milano ed elettivamente domiciliato in Milano, Galleria Ciro Fontana n. 3.

OPPOSTO

NRG : 46645/15 Causa portante (+5)

Conclusioni :

Per parte opponente : come da ricorso in opposizione e verbale d'udienza del 23.02.2016.

Per parte opposta : come da comparsa di costituzione e verbale d'udienza del 23.02.2016.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi depositati nei termini di legge, la società IVRI Spa SICURITALIA S.p.a., in persona del suo l.r. pro tempore, proponeva opposizione avverso verbali di contestazione n. 482496/15 – 432608/15 – 482508/15 – 605650/15 – 694597/15 – 859364/815 emessi dalla Polizia Municipale di Milano, mediante i quali erano state contestate le avvenute infrazioni, tramite apparecchiatura di rilevamento elettronica, rispettivamente all'art. 7/9° ed art. 7/14° del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 , inerenti i veicoli tg. ES490JT e EM827ZD e notificati, ex art. 2011 del D. Lgs. n. 285/92, alla ricorrente , in qualità di locataria dei veicoli di cui alle infrazioni.

Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione, in via preliminare, l'annullamento dei verbali opposti, sostenendo, **per quel che interessa**, l'insussistenza delle violazioni contestate in quanto le attività espletate dalla ricorrente, hanno un evidente e rilevante interesse pubblico e le guardie giurate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio nonché l'assenza di responsabilità ex art. 4 della L. 689/81, ossia aver agito in ottemperanza alle esigenze di urgenza ed impellenza richieste dal servizio di vigilanza dalle stesse svolte. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva l'opposto Comune di Milano chiedendo nel merito, il rigetto con riferimento ai verbali opposti in quanto pienamente legittimi.

A seguito istanza di riunione , formulata da entrambe le parti, con le cause già assegnate a questo Giudice, trattandosi di cause soggettivamente ed oggettivamente connesse, si disponeva ex art. 274 c.p.c., la riunione nell'unico procedimento NRG: 46645/15 per farle oggetto di una unica decisione.

All'udienza fissata del 23.02.2016 era presente il procuratore della ricorrente nonché il funzionario delegato del la copiosa documentazione da esaminare, rinviava per l'emissione della sentenza mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 17.03.2016 .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrando subito nel merito, alla luce della sempre più crescente importanza dell'attività propria degli istituti di vigilanza con *evidenti riflessi positivi sull'ordine e la sicurezza pubblica* **nonché la evoluzione continua di sempre più maggioritaria giurisprudenza di merito, anche di questo Ufficio**, questo Giudice, differenziandosi da una diversa pronuncia in un caso similare, ritiene accogliere la tesi sostenuta **sul punto** dalla società ricorrente **inerente il rilevante interesse pubblico dell'attività dalla stessa esercitata** (come previsto dall'art. 138, comma 6 del Tulps del D. L. n. 59/2008) e, diversamente da quanto affermato dalla Amministrazione opposta, vero è che le violazioni commesse non sono state sicuramente commesse

nell'esercizio di una facoltà legittima né nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, ma è altrettanto vero che trattasi di **servizio** durante il quale le guardie giurate rivestono **la qualità di incaricati di un pubblico servizio (** art. 4, 3° comma, del decreto legge n. 59 dell'8.04.2008 **)** ed è innegabile che la loro attività, pur concretando un esercizio di attività imprenditoriale privata, si colloca nella materia di polizia di sicurezza per gli evidenti riflessi che esercita sulla sicurezza e l'ordine pubblico con un evidente indiretto ausilio **nel perseguimento delle finalità di interesse generale della sicurezza e della prevenzione dei reati .**

" La funzione di vigilanza, trasporti valori e custodia delle proprietà mobiliari o immobiliari svolta dalla guardie giurate importa necessariamente quella di far cessare ogni azione delittuosa diretta all'aggressione del bene giuridico protetto e, se del caso, quella di procedere all'arresto del responsabile e quindi, **in tale veste**, la guardia giurata, svolgendo una attività complementare a quella istituzionalmente affidatagli, deve essere qualificata come soggetto incaricato di pubblico servizio (fra le tante : **Cass. Pen., Sez. VI, 06.11.2013, n. 46744**).

"Non sono perseguibili le violazioni alle norme di circolazione stradale da parte dei veicoli di Vigilanza in servizio, **dovendosi riconoscere l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 4 della legge n. 689/1991**, che esclude la responsabilità per i fatti commessi nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ….(fra le molte : Trib. di Roma, Sez. XII Civ. Dr. Cartoni, sent. di appello del 03.11.2014 Causa NRG: 78044/12 - Tar Napoli, sez. V, 28 febbraio 2007, n.1292 - GdP di Milano, sez. VIII, sent. n. 13789/14 e numerose altre sentenze di Giudici di Pace , e quindi, a parere del giudicante, **poter nella fattispecie**, **ragionevolmente**, riconoscere la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 4 della L. 689/81 che esclude la responsabilità per i fatti commessi nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.

Solo per mera completezza, per ribadire la continua evoluzione non solo giurisprudenziale, come sopra richiamata, bensì anche da parte delle Amministrazioni locali che sempre più riconoscono il rilevante interesse pubblico dell'attività esercitata , si rileva che, la Giunta Capitolina di Roma, affrontando la medesima problematica di cui alla fattispecie, con Delibera di Giunta n. 363/2014, ha deliberato di integrare la precedente delibera n. 183/1996 con l'aggiunta dell'art. 3-bis , riconoscendo l'interesse pubblico dell'attività esercitata e per favorire l'attività svolta dagli Istituti di Vigilanza, ha stabilito che i veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza privata possono circolare all'interno della ZTL senza necessità di contrassegno, al pari delle Forze di Polizia e degli automezzi adibiti a servizi di pronto intervento – soccorso – emergenza.

NRG: 46645/15 Causa portante (+ 5)

Per quanto sopra esposto, viene accolto il ricorso proposto con conseguente annullamento dei verbali opposti n. 432608/15 - 482496/15 – 482508/15 – 605650/15 – 694597/15 – 859364/15 emessi dal C.P.L. di Milano.

La particolare complessità della materia in continua evoluzione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine alla questione giuridica trattata, costituiscono "eccezionali ragioni", ex art. 92 c.p.c., per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso proposto dalla società IVRI S.p.a. ed Annulla i verbali opposti n. 432608/15 – 482496/15 – 482508/15 – 605650/15 – 694597/15 – 859364/15 emessi dal C.P.M. di Milano.

Spese compensate. Il tutto come motivazioni.

Milano, 17.03.2016

Il Giudice di Pace

IL GIUDICE DI PACE
(Dr Mario Silipo)